

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2128 del 07 settembre 2010

Richiedente: TERNA Spa - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "SANDRÁ" della potenza di 1621,62 kWp nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

[Energia e industria]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:
Autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:

"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione n. 453 del 2.03.2010.

Con nota del 22 febbraio 2010, prot. n. P20100000739, acquisita alla Regione del Veneto con prot. 107286/57.00 del 25.02.2010, la ditta TERNA Spa ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico non integrato, denominato "SANDRÁ", con potenza di 1621,62 kWp, sito nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR), situato in "Area di urbanizzazione consolidata" come previsto dall'art. 40 delle NTA del vigente Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ed in ZTO "F-b2 attrezzature, servizi e impianti tecnologici di interesse sovracomunale" in base agli artt. 56-59 delle NTA del PRG comunale, con fascia di rispetto stradale, in base all'art. 64 delle NTA del PRG comunale.

Il progetto dell'impianto prevede l'installazione di 5.148 moduli fotovoltaici non integrati posti su telai metallici in acciaio zincato ancorati al terreno, la costruzione di due cabine prefabbricate poste in posizione baricentrica rispetto all'impianto e di un nuovo accesso dalla viabilità comunale. È prevista l'installazione di una recinzione metallica di altezza pari a 2 metri. L'impianto sarà connesso alla rete ENEL in MT (Media Tensione) mediante cavidotto uscente da una nuova cabina di consegna prefabbricata all'interno dell'area di intervento ed entrante nella cabina MT esistente "Edison Sandra".

Il progetto è stato assoggettato screening di VIA ma escluso dalla procedura di VIA con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Valutazione e Progetti e Investimenti n. 3 del 17.02.2010. Il progetto non è assoggettato a VINCA in quanto, secondo l'All. C della DGRV 3173/2006, il territorio direttamente interessato dall'intervento, compreso quello circostante e ad esso riferibile, non è ricompreso in alcun modo a siti facenti parte della "Rete ecologica europea Natura 2000" né si colloca nelle vicinanze di zone individuate da questo strumento.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs. 387/03 stabilisce che l'Amministrazione proceda tramite conferenza dei servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m. e i.

In data 23.03.2010 si è svolta la conferenza di servizi istruttoria, convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente. A seguito dell'esame degli elaborati di progetto, essa si è conclusa con richieste di integrazioni e prescrizioni in particolare per quanto riguarda la mascheratura dell'impianto sul lato nord dell'ambito con una quinta vegetale sempreverde.

Con nota acquisita con prot. 214523 del 19.04.2010 Terna spa ha inviato la documentazione progettuale aggiornata secondo quanto emerso in sede di prima conferenza di servizi.

In data 26.05.2010 si è svolta la conferenza di servizi decisoria durante la quale ENEL Distribuzione SpA ha depositato la nota acquisita con prot. 185348 del 26.05.2010 con la quale essa ribadisce che la realizzazione del campo fotovoltaico in oggetto non richiede lavori di costruzione di nuove linee o cabine MT per la sua connessione alla rete, poiché è già presente un'ideale cabina elettrica presso l'area che ospiterà l'impianto fotovoltaico. Per questo motivo ENEL non necessita di alcuna autorizzazione alla connessione alla rete elettrica, ma dell'autorizzazione al solo esercizio.

La conferenza ha preso atto dei seguenti pareri ed atti acquisiti nel corso del procedimento: Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per l'Energia e per le Risorse Minerarie ed Energetiche (nota prot. 1313 del 03.03.2010); Unità Periferica Genio Civile di Verona (nota prot. 134866 del 10.03.2010); Consorzio di Bonifica Veronese (nota prot. 2762 del 15.03.2010 acquisita con prot. 145201 del 18.03.2010); Unità di Progetto Energia (nota prot. n. 154244/59.08 del 19.03.2010); Comune di Castelnuovo del Garda (nota prot. 006045 del 22.03.2010 acquisita con prot. 158754 del 22.03.2010 **Allegato A1**); Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con allegata la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - Nucleo Operativo di Verona (nota prot. 6166 del 22.03.2010 acquisita con prot. 160135 del 02.04.2010 **Allegato A2**); Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni (nota prot. 1836/13294/MF del 24.03.2010 acquisita con prot. 179074 del 31.03.2010 **Allegato A3**); Provincia di Verona (determinazione n. 1686 del 31.03.2010 acquisita con nota prot. 192784 del 08.04.2010 **Allegato A4**).

La conferenza di servizi ha preso atto altresì della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse, nonché del contratto per la costituzione di servitù di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti a favore di ENEL Distribuzione S.p.A costituito in data 13.11.2008 n. di rep. 95991.

A conclusione della conferenza di servizi le Amministrazioni pubbliche e gli Enti ivi presenti, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'**Allegato A** comprendente tutte le prescrizioni indicate dagli Enti e strutture succitate, per quanto di competenza."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la L.R. n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

VISTA la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";

VISTO il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la DGR n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

VISTA la L.R. n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

VISTA la DGR n. 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi del 23 marzo 2010 e del 26 maggio 2010, che si allegano per completezza (**Allegati A5 ed A6**);

delibera

1. di autorizzare TERNA Spa, con sede legale in viale Egidio Galbani n. 70, 00156 Roma, ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "SANDRÁ" della potenza di 1621,62 kWp nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR), nonché di autorizzare ENEL Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, all'esercizio dell'impianto di connessione, come previsto dagli elaborati aggiornati del progetto elencati all'**Allegato B** e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, compreso l'obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi della DGR n. 453 del 02.03.2010;
2. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;
3. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati visti elencati nell'**Allegato B** costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'**Allegato A** nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010;
4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;
5. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da TERNA Spa.